

3° Forum Giuridico Europeo della Neve (Bormio 23-25 novembre 2007)

La tutela del bordo pista

1.- Il bordo pista rappresenta indiscutibilmente la zona a più alta criticità dell'intera area sciabile per la possibile presenza di ostacoli di vario tipo (naturali o artificiali) che la contornano e per l'estrema mutevolezza della situazione ambientale nella quale l'attività sciatoria si esplica. E' appunto in tale zona che di solito si verificano gli incidenti di maggiore gravità ed è quella che registra il più consistente e spinoso contenzioso tra utenti e gestori in rapporto al contenuto e all'estensione del generale obbligo di messa in sicurezza delle piste, del quale il gestore è normativamente gravato. Su tali aspetti è quantomai necessario, nei limiti del possibile, fare chiarezza.

Ed è l'obiettivo della presente ricerca, che deve tendere ad un giusto e ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto e che si snoda all'interno di alcune precise coordinate.

A livello normativo, occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 3 comma 1° della legge-quadro n. 363/2003, che dopo avere enunciato il principio di ordine generale secondo cui il gestore deve garantire la pratica sciistica in condizioni di sicurezza, gli impone nello specifico **“l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”**. Va avvertito che la legge rimette alle Regioni (o alle Province autonome di Bolzano e Trento) lo stabilire in concreto le prescrizioni di sicurezza, per cui quanto si dirà prescinde da eventuali diverse e più specifiche misure imposte al gestore.

La norma non precisa se tale obbligo riguardi indiscriminatamente tutti gli ostacoli, ed eventualmente quali, non segna in modo univoco il limite spaziale dell'obbligo, ossia se questo sia circoscritto alla pista sino al margine o si estenda anche alla fascia circostante

ed esterna ad esso, ed infine appare alquanto equivoca nell'imporre (apparentemente) come necessariamente cumulabili l'obbligo di protezione e quello di segnalazione.

Darei, innanzitutto, come pacifico e tale opinione è assolutamente prevalente che il gestore non è tenuto a recintare e proteggere la pista su entrambi i lati per l'intero suo tracciato. Si pensi allo scempio paesaggistico che ne deriverebbe e all'onere finanziario estremamente gravoso che il gestore si dovrebbe assumere, del quale non potrebbe che fare le spese, alla fin fine, la stessa utenza. A tal proposito ricordo che il compianto dott. Josef Pichler, uno dei massimi esperti di diritto sciistico austriaco (fu relatore al 1° Forum di Bormio nell'anno 2005), in un suo studio sull'argomento del lontano anno 1989, usando un'immagine quantomai efficace, esprimeva motivatamente il suo radicale no alle cosiddette "**Polsterpisten**" (**piste materasso o piste imbottite**), alludendo all'assurda pretesa da qualche parte avanzata di proteggere lateralmente l'intero tracciato delle piste da discesa.

Non avrei, in secondo luogo, alcun dubbio sul fatto che il dovere di protezione e/o segnalazione di ostacoli o più in generale delle situazioni di pericolo non si esaurisca con il margine della pista, ma debba estendersi in taluni casi (ne tenterò più avanti una non facile classificazione) ad una ragionevole **fascia laterale, esterna e prossima ad esso**. Ed è questo, a parer mio, l'aspetto più problematico dell'intera questione, poiché l'esigenza di protezione del bordo pista non sempre è predeterminabile nel suo contenuto, potendo variare, e non di poco, con il mutare della stessa situazione ambientale in senso lato.

Un terzo canone da tener presente, espressione del fondamentale principio di autoresponsabilità dello sciatore, è che la pratica dello sci comporta una quota ineliminabile di rischio che l'utente deve accettare, sia pure in relazione ai soli pericoli "tipici", ma al tempo stesso che lo sciatore è tenuto a cogestire in certi limiti anche il cd. "rischio atipico". Ne sono espressione le molte pronunce che ripartiscono tra gestore e

utente la responsabilità per eventi dannosi, variamente graduando l'apporto causale dell'uno e dell'altro in relazione alle risultanze della concreta fattispecie.

Tracciate così, sia pur in modo sintetico, le linee-guida della presente ricerca, può tentarsi una classificazione delle situazioni più evidenti nelle quali va esclusa ovvero si rende assolutamente necessaria la protezione del bordo pista o la semplice segnalazione delle situazioni di prevedibile pericolo. Compito questo estremamente delicato, rimesso al gestore e che presuppone una piena conoscenza non solo delle caratteristiche della pista, ma anche di possibili variabili.

2.- Chi scia in prossimità del bordo pista (il che richiede una particolare padronanza dell'attrezzo), se da un lato fruisce delle migliori condizioni del manto nevoso (di solito meno usurato) è al tempo stesso chiaramente più esposto al pericolo di contatto con eventuali ostacoli posti al margine o all'esterno della pista, rispetto allo sciatore che la percorre nelle fasce centrali. Va peraltro sempre messa in conto l'eventualità, anche per lo sciatore più esperto, di una fuoriuscita dalla pista per un'accidentale caduta, per effetto di collisione con altro sciatore o comunque per caso fortuito. E l'obbligo di protezione è appunto rivolto a prevenire tali situazioni, piuttosto che a tutelare lo sciatore che per la velocità tenuta o comunque per un comportamento imprudente e sconsiderato finisce per oltrepassare il margine della pista.

Per stabilire quali ostacoli debbano essere protetti e/o segnalati e quali no, torna utile richiamare la fondamentale distinzione, coniata da dottrina e giurisprudenza ed ora recepita anche da diversi testi normativi (si cita, ad esempio, l'art. 7 comma 2° legge 363/2003) fra **ostacoli "tipici" e ostacoli "atipici"**: i primi sono perfettamente visibili, prevedibili ed evitabili da uno sciatore di media diligenza; non così i secondi, che in relazione al punto in cui sono posizionati possono costituire una vera e propria **insidia**.

Rientrano, di regola, tra i pericoli tipici, che in quanto tali comportano un rischio connaturato alla pratica sciistica e all'ambiente in cui essa si svolge, e che per ciò stesso

l'utente non può non accettare, gli **ostacoli naturali**, primo fra tutti il bosco, che molto spesso fiancheggia la pista su uno o su entrambi i lati, fungendo da segnalazione del tracciato. Si è già detto e lo si ripete che non si dà nessuna ragione di segnalarlo, né tantomeno di proteggerlo. Il che non toglie che possa costituire pericolo atipico anche un elemento naturale della pista, quale ad esempio una pianta abbattuta o una ceppaia lasciata al margine, non avvistabili se interamente coperte da neve.

Accenno qui alla scarsa utilità della pratica talvolta seguita di lasciare una fascia di neve non meccanicamente battuta a lato del bosco, poiché inevitabilmente e in poco tempo le scie lasciate dai ripetuti passaggi finiranno per renderla percorribile come la pista battuta.

Personalmente includerei poi tra gli ostacoli tipici, pur se artificiali, anche quelli che costituiscono per così dire **l'arredo necessario della pista**. Mi riferisco ai cartelli segnaletici e ai montanti che li sorreggono, collocati per necessità di cose e per la stessa funzione cui assolvono proprio al bordo della pista. Così è a dire di quelli che segnalano il tracciato o di semplice avvertimento (presegnalazione di incrocio, pericolo generico, prescrizione di rallentare ed altri) o i manufatti che al termine della pista servono per l'incolonnamento degli sciatori in prossimità degli impianti. Quanto sopra, peraltro, con un'importante avvertenza: i materiali utilizzati non devono essi stessi rappresentare un pericolo! E dunque i sostegni dovranno essere di legno, arrotondati e non di eccessivo diametro, non perciò di metallo e in nessun caso a spigolo vivo. Diversamente anche tali ostacoli andranno adeguatamente protetti.

E' poi della massima importanza, nelle piste o tratti di pista fiancheggiati da terreno libero, che i cartelli che ne demarcano il tracciato siano collocati fra loro a distanza tale da consentire all'utente, in ogni momento e in qualsiasi condizione atmosferica, di individuarne l'esatto andamento. La mancata adozione di tale fondamentale cautela può esporre il gestore a responsabilità per i danni che lo sciatore abbia eventualmente subito

per l'urto con ostacoli presenti su terreno che, per l'ingannevole situazione che ne è derivata, possa essere stato incolpevolmente scambiato per vera e propria pista.

3.- Ben altre e più complesse problematiche sono originate dai cosiddetti ostacoli atipici. Si tratta di ostacoli, fissi o mobili, artificialmente creati, presenti sul bordo pista o in prossimità di questo. Tali sono, ad esempio, le attrezzature per l'innevamento programmato (cannoni da neve, idranti, tubazioni, i cumuli di neve prodotta), baite, costruzioni, montanti di sostegno degli impianti di risalita, sovrappassi e sottopassi, ponticelli e simili.

Detti ostacoli, se posti all'interno della pista o al margine di essa, debbono essere segnalati e adeguatamente protetti se non tempestivamente avvistabili (in qualsiasi condizione atmosferica) o posizionati in zone particolarmente pericolose. La sola segnalazione della situazione di pericolo, si ritiene, non sempre è sufficiente a trasferire l'intero rischio dal gestore all'utente (destinatario dell'avvertimento), dovendo necessariamente venire in rilievo anche la possibilità concreta per quest'ultimo di controllare adeguatamente il rischio. Il che va stabilito di volta in volta.

Oltremodo arduo diviene poi il discorso per gli ostacoli atipici posti in prossimità del bordo pista, ma all'esterno di esso. In linea di massima deve escludersi che possa rientrare nelle aspettative dello sciatore il disporre di un ampio spazio laterale di sicurezza, libero da ostacoli, oltre il margine della pista. Ma, come sopra si è detto, l'adozione di precauzioni richiesta al gestore deve anche tener conto della possibilità di una fortuita fuoriuscita di pista dello sciatore. Di qui l'obbligo per il gestore di adoperarsi quantomeno per non aggravarne le conseguenze di collisioni con detti ostacoli.

E' a chiedersi quando e in quali limiti. E' praticamente impossibile fornire un criterio sicuro e affidante. Mi sento peraltro di formulare alcune utili indicazioni. Sta innanzitutto al gestore valutare su quali piste e in quali tratti vi sia un elevato, concreto e prevedibile rischio di fuoriuscita dalla pista e tale valutazione va operata in relazione alle sue caratteristiche e al suo grado di difficoltà. Una protezione può rendersi necessaria in una

curva secca piuttosto che in un tratto rettilineo, in zona particolarmente stretta rispetto ad una larga, in tratto a forte pendenza longitudinale e/o trasversale rispetto a quella a pendenza dolce. La contemporanea presenza di tali fattori di rischio può rendere non solo opportuna, ma assolutamente necessaria la protezione dell'ostacolo.

Fissati in tal modo i punti critici, resta da stabilire a quale distanza dal bordo pista si debba trovare l'ostacolo perché sorga l'obbligo di proteggerlo. Anche su tale aspetto niente più che un suggerimento di massima. La distanza sarà direttamente proporzionale al grado di pendenza del terreno a lato della pista. Sarà inoltre da tenersi presente l'esistenza di eventuali ostacoli naturali idonei a frenare la caduta dello sciatore.

In alternativa alla protezione diretta dell'ostacolo, potrà provvedersi alla collocazione di reti di contenimento per impedire radicalmente l'uscita dello sciatore dal tracciato. A questo proposito va ripetuto che le misure di protezione devono essere disposte correttamente in modo da non rappresentare esse stesse un pericolo. E se ciò non avvenisse, sarà ininfluenza sostenere che la precauzione in quel punto non era necessaria e neppure opportuna.

Quanto sopra si è detto deve valere anche per gli ostacoli naturali esistenti in zona prossima ed esterna al bordo pista, che è doveroso proteggere nelle stesse situazioni di elevato pericolo e quindi nei soli **punti critici**. Si pensi alle scarpate ad accentuata pendenza che fiancheggiano la pista o ai crepacci a lato di una pista ricavata in un ghiacciaio.

A parziale sollievo dei gestori per le preoccupazioni che talune affermazioni possono avere indotto, segnalo che nella giurisprudenza in tema di incidenti per l'urto con ostacoli fuori pista si dà prioritario e preminente rilievo alla condotta tenuta dallo sciatore, la cui colpa, se oggettivamente riscontrata, può valere da sola a sollevare il gestore da responsabilità. In ipotesi poi di colpa concorsuale, quella ascritta all'utente è quasi sempre nettamente maggiore di quella attribuita al gestore. Aggiungo che in qualche caso ai fini

dell'esclusione della responsabilità del gestore è stata anche valorizzata, a mio parere del tutto correttamente, la particolare conoscenza che lo sciatore aveva della pista, delle sue caratteristiche e punti più insidiosi.

4.- Quanto sopra detto riguarda le piste destinate alla pratica amatoriale e non già agonistica dello sci. A mezza strada tra le une e le altre collocherei le piste di allenamento agonistico, aperte a tutti gli sciatori, che sempre più frequentemente si trovano nei comprensori di maggiori dimensioni, nei quali vengono allestiti tracciati, per lo più di slalom gigante, sovente accompagnati da dispositivi di cronometraggio. In tale secondo caso e solo in questo mi sento di poter affermare che gli apprestamenti di sicurezza devono essere **tendenzialmente** in linea con quelli previsti per le piste agonistiche vere e proprie. E ciò per due fondamentali ragioni: la prima è che il riscontro cronometrico stimola inevitabilmente lo sciatore a tenere la massima velocità; la seconda è che mentre nella sciata libera le traiettorie vengono scelte dallo sciatore, in quella tra i pali le traiettorie sono imposte dalla disposizione delle porte.

Bormio, 23-25 novembre 2007.

dott. Carlo Bruccoleri